

TI_GERICHTE 90.2001.24 vom 20. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2001.24

FR: TI_GERICHTE 90.2001.24 du 20 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 90.2001.24 del 20 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24 Tessin Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24 Ticino Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.2001.00024 Lugano 20 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna vicecancelliere Stefano Furger statuendo sul ricorso del 6 aprile 2001 di Comune di _____, _____, rappr. da: Municipio di _____, _____, contro la risoluzione _____ marzo 2001 (n. _____) del Consiglio di Stato, che approva le varianti del PR relative alla revisione del Piano del traffico, al Piano dei gradi di sensibilità al rumore, al Piano delle zone e alle NAPR letti ed esaminati gli atti; r i t e n u t o, in fatto e in diritto: - che con messaggio municipale n. _____/1999 il Municipio di _____ ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione di alcune varianti di PR, accettate da quest'ultimo nella seduta del 7 febbraio 2000; - che fra queste varianti, quella concernente il Piano del traffico definisce corso _____ come " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato " nel tratto da piazza _____ a via _____, come " strada di raccolta " nel successivo tratto fino a piazza Indipendenza e da quest'ultima fino a largo _____ come " asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati "; - che nella risoluzione di approvazione del PR del 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la qualifica del tratto di corso _____ tra piazza _____ e via _____, attribuendola alla categoria " asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati ", analogamente a quanto previsto dal comune per il rimanente tratto di corso _____, funzionalmente e gerarchicamente del tutto simile; - che il comune di _____, con tempestivo atto di ricorso 6 aprile 2001, è insorto contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, ritenendo che l'assimilazione del tratto stradale tra piazza _____ e via _____ al rimanente tratto di corso _____ vanifichi l'intendimento comunale, consistente, non certo nella soppressione del passaggio dei mezzi pubblici, che al contrario viene autorizzato, quanto nell'eliminazione del traffico di transito privato e nella conseguente possibilità di mettere a disposizione adeguati spazi su suolo pubblico per le attività commerciali (esposizione di merci all'esterno dei negozi, sistemazione di tavolini da bar, ecc.); chiede pertanto l'annullamento della modifica d'ufficio e la conferma della definizione comunale per la tratta viaria in oggetto; - che la Divisione della pianificazione

territoriale con risposta 19 luglio 2001, confermata nell'udienza in contraddittorio del 16 ottobre 2001, preso atto delle argomentazioni ricorsuali che per altro chiariscono e precisano gli intendimenti comunali non compiutamente emergenti dal rapporto di pianificazione, condivide di conseguenza la qualifica di " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato " relativa al tratto di corso _____ tra piazza _____ e via _____, ritenuto che con ciò il comune intende conferirgli la caratteristica di strada pedonale e ciclabile sulla quale è in particolare permesso il transito dei mezzi pubblici e postula quindi l'accoglimento del ricorso; - che da quanto precede non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza del riesame della propria valutazione da parte dell'autorità di approvazione della pianificazione locale; - che questo Tribunale ritiene quindi degna di adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso; dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2001 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui modifica d'ufficio nel Piano del traffico la qualifica inerente al tratto di corso _____ tra via _____ e piazza _____ di " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato ", definizione che viene confermata. 2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese. 3. Intimazione: - Municipio di _____ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica, _____ Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.